

REGOLAMENTO (CE) N. 742/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2000

recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98⁽³⁾, i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2000 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione di cinque giorni lavorativi è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo:

- dal 17 al 19 aprile 2000: rilascio il 28 aprile 2000;
- dal 29 al 31 maggio 2000: rilascio l'8 giugno 2000;
- dal 17 al 19 luglio 2000: rilascio il 26 luglio 2000;
- dal 30 ottobre al 1° novembre 2000: rilascio l'8 novembre 2000;
- dal 21 al 27 dicembre 2000: rilascio il 5 gennaio 2001;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.